



Circolare n. 3

10 ottobre 2019

OGGETTO

**Assistenza sanitaria ai lavoratori italiani all'estero
(pubblici dipendenti e lavoratori privati)
Trasferimento d'infermo – Rientri in Italia**

La Legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilità per l'anno 2013), all'art. 1, comma 82, nel confermare in capo al Ministero della Salute, quale autorità statale, la competenza in materia di assistenza sanitaria ai cittadini italiani in soggiorno all'estero per motivi di lavoro, ha previsto che le Regioni e le Province autonome provvedano a proprio carico alla regolazione finanziaria dei flussi debitori e creditori connessi alla mobilità sanitaria internazionale.

In via attuativa, il D.P.R. 24 novembre 2017, n. 224 ha riformato l'assetto delle competenze tra Stato e Regioni in materia di assistenza sanitaria indiretta, prevedendo quale elemento dirimente posto a fondamento della ripartizione delle competenze la residenza dell'avente diritto. In particolare, le funzioni amministrative e finanziarie per l'assistenza sanitaria indiretta dei cittadini italiani residenti nel territorio nazionale sono trasferite in capo alle Regioni e alle Province autonome, che le esercitano tramite le Aziende Sanitarie Locali di residenza degli iscritti, mentre permangono in capo al Ministero della Salute i compiti attinenti ai cittadini italiani residenti all'estero.

Con la Circolare n. 21662 del 16.7.2018 e con le successive note n. 39127 del 10.12.2018 e n. 728 del 10.01.2019, il Ministero della Salute ha fornito indicazioni operative in materia, delineando le nuove procedure amministrativo-contabili per l'assistenza indiretta dei lavoratori italiani all'estero nonché gli adempimenti in capo alle Rappresentanze diplomatiche e consolari e alle ASL.

Le innovazioni introdotte dalle disposizioni sopra richiamate rendono necessaria una revisione delle circolari ministeriali in materia di assistenza sanitaria, in particolare in ordine ai dipendenti del MAECI in servizio presso le Rappresentanze diplomatiche e gli Uffici consolari, che rientrano nella categoria generale dei lavoratori italiani all'estero, al fine di fornire un quadro chiaro e completo della normativa applicabile.

Affinché le Rappresentanze diplomatiche e consolari possano correttamente fornire indicazioni agli assistiti e gestire le procedure in materia di rimborso di spese sanitarie per l'assistenza sanitaria in forma indiretta, si ritiene opportuno richiamare l'attenzione sulle procedure da seguire ai sensi del D.P.R. n. 618/1980 e del D.P.R. n. 224/2017.

Alle Rappresentanze Diplomatiche ed agli Uffici Consolari di 1^a Categoria; agli Istituti di Cultura
Alle Direzioni Generali, ai Servizi ed agli Uffici del Ministero

Nota bene: La presente circolare annulla e sostituisce la Circolare n. 7 del 9 giugno 1982, la Circolare n. 20 del 14 dicembre 1982 e modifica parzialmente la Circolare n. 17 del 5 dicembre 2001.

1) RILASCIO DELL'ATTESTATO EX ART. 15 DEL D.P.R. N. 618/1980

Si ricorda preliminarmente che, ai sensi dell'art. 15 del D.P.R. 31 luglio 1980, n. 618 e s.m.i., il diritto all'assistenza sanitaria indiretta nei Paesi extra UE viene accertato dall'attestato rilasciato al lavoratore dalla ASL di appartenenza (ASL di residenza o ASL di assistenza se l'interessato ha il domicilio in luogo diverso dalla residenza) o, per i cittadini residenti all'estero, dalla Rappresentanza diplomatica o consolare italiana territorialmente competente.

La Rappresentanza diplomatica o consolare, qualora provveda direttamente al rilascio dell'attestato per un cittadino residente all'estero, deve inviarne copia al Ministero della Salute - Direzione Generale della Programmazione Sanitaria - Ufficio VIII, affinché il Ministero della Salute possa richiedere alla ASL competente la sospensione del medico di medicina generale, che è obbligatoria conformemente a quanto previsto dall'art. 7 della legge 7 agosto 1982, n. 256. La mancata comunicazione al Ministero della Salute comporta la perdita del diritto al rimborso delle spese sanitarie sostenute all'estero.

Si precisa inoltre che, qualora non venga fornita tempestiva notizia alla ASL dell'attività di servizio all'estero, quest'ultima procederà al recupero nei confronti del lavoratore medesimo delle quote capitarie indebitamente versate al medico di medicina generale a decorrere dalla data di effettiva assunzione delle funzioni presso la sede estera.

Il certificato ex art. 15 (All.1) può essere rilasciato dalla ASL di appartenenza (ASL residenza o ASL di assistenza) o dalla Rappresentanza diplomatico-consolare a vista o via PEC, previa apposita richiesta a cui va allegata la seguente documentazione:

- Nota di trasferimento all'estero;
- Fotocopia del libretto di iscrizione alla ASL o dichiarazione sostitutiva di certificazione (art. 46 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445);
- Codice fiscale o dichiarazione sostitutiva di certificazione (art. 46 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445);
- Copia del documento di identità.

1.1) ATTESTATO PER I DIPENDENTI MAECI IMPEGNATI IN FREQUENTI MISSIONI ALL'ESTERO

Ferma restando la validità del suesposto certificato, in via innovativa sarà possibile, solo ed esclusivamente per i dipendenti del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale in servizio a Roma e impegnati in frequenti missioni all'estero, richiedere alla ASL di appartenenza un attestato (ex art. 15 D.P.R. 31 luglio 1980, n. 618) su base annuale, atto a certificare il diritto dei dipendenti stessi all'assistenza sanitaria per il rimborso delle spese mediche sostenute durante le missioni nei Paesi extra UE (All.2).

Il predetto attestato, di valenza annuale, sarà integrato dai verbali di inizio e fine missione per delimitare l'efficacia temporale dello stesso.

2) PROCEDURE DI RIMBORSO

Per tutte le categorie di lavoratori (lavoratori pubblici e privati), la domanda di rimborso delle spese sanitarie sostenute è presentata dall'aveute diritto, in via esclusiva, alla Rappresentanza diplomatica entro e non oltre tre mesi dalla data di effettuazione della relativa spesa, pena la decadenza dal diritto al rimborso.

Al fine del computo del termine di decadenza devono essere calcolati tre mesi tra la data di presentazione della domanda di rimborso e la data di effettuazione della spesa sanitaria o dell'ultima spesa relativa ad un ciclo di cure da riferire ad un unico evento morboso. Sono fatti salvi i casi in cui l'interessato dimostri di non aver potuto rispettare il termine perentorio di tre mesi per motivi di forza maggiore, da documentare e motivare adeguatamente.

Per le malattie di lunga durata o a decorso cronico e per le prestazioni usufruite in gravidanza e dal minore in età pediatrica, può essere avanzata un'unica domanda di rimborso, relativamente alle spese sostenute nell'ambito di un semestre o per un periodo massimo di un anno.

Le Rappresentanze diplomatiche e consolari sono tenute a trasmettere tempestivamente la domanda di rimborso dell'interessato rispettivamente alla ASL di appartenenza dell'aveute diritto (per i cittadini residenti in Italia) o al Ministero della Salute (per i cittadini residenti all'estero) verificando, in sede d'inoltro della documentazione, che la stessa sia completa e che sia consegnata in originale.

Si elenca di seguito la documentazione che le Rappresentanze e gli Uffici consolari devono inoltrare a pena di irricevibilità della richiesta di rimborso:

- 1) copia dell'attestato ex art. 15 del D.P.R. n. 618/80;
- 2) domanda di rimborso redatta dal titolare dell'assistenza, con l'apposizione della data di presentazione alla Rappresentanza ai fini dell'accertamento dei termini di decadenza (All. 3);
- 3) parere di congruità delle spese in relazione ai prezzi, tariffe ed onorari del luogo, tenuto conto delle possibilità di assistenza sanitaria e degli usi locali, ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. n. 618/80, debitamente sottoscritto e datato, secondo il modello allegato (All. 4);
- 4) indicazione del luogo di residenza in Italia e riferimento dell'Azienda Sanitaria Locale di appartenenza dell'aveute diritto e dei familiari al seguito;
- 5) documentazione sanitaria inerente alle prestazioni usufruite all'estero;
- 6) fatture e/o scontrini delle spese sanitarie in originale corredate di quietanza di pagamento;
- 7) indicazione delle modalità di rimborso: domicilio o c/c bancario del titolare in Italia, con i relativi codici ABI/CAB e IBAN;
- 8) in caso di ricovero ospedaliero, dichiarazione da parte della struttura sanitaria del costo della degenza ordinaria in vigore nella struttura medesima nonché delle camere in essere e delle relative tariffe;
- 9) traduzione in lingua italiana, certificata conforme al testo in lingua straniera, dei documenti sanitari e di spesa, qualora gli stessi siano redatti in lingua diversa dall'inglese o dal francese;
- 10) indicazione dell'indirizzo/casella di posta elettronica non certificata e/o posta elettronica certificata a cui dovranno essere trasmesse eventuali comunicazioni;

- 11) consenso ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) in materia di protezione dei dati personali. Il consenso dovrà essere riferito sia alla trasmissione della documentazione di cui ai punti precedenti, sia all'utilizzo delle informazioni da parte degli Uffici (All. 5).

L'Ambasciata o l'Ufficio consolare, verificata la sussistenza del diritto all'assistenza sanitaria indiretta come risultante dall'attestato ex art. 15, nonché la completezza e regolarità formale degli atti presentati in originale attestanti l'effettivo pagamento delle spese di cui è chiesto il rimborso, appone il visto su tutta la documentazione e provvede alla trasmissione della stessa in ragione della residenza dell'avente diritto.

La trasmissione della predetta documentazione deve avvenire in modalità digitale tramite Posta Elettronica Certificata, unitamente alla dichiarazione di conformità agli originali – sottoscritta dal Capo missione o da un funzionario incaricato - e con l'assicurazione che gli stessi siano conservati agli atti della sede. In via residuale, la trasmissione può avvenire in modalità cartacea (documentazione in originale con allegata una copia di tutto il carteggio) tramite corriere o posta raccomandata.

3) PROCEDURE RELATIVE AL TRASFERIMENTO D'INFERMO

Si ritiene utile richiamare l'attenzione delle Rappresentanze diplomatiche e consolari sull'istituto del trasferimento d'infermo disciplinato dall'art. 6 dello stesso D.P.R. n. 618/80, istituto rimasto inalterato sotto il profilo procedurale - a prescindere dalla residenza dell'avente diritto - nonostante l'introduzione dei nuovi criteri di imputazione dei costi in ragione della residenza dell'assistito.

Il suddetto art. 6 disciplina puntualmente il trasferimento del lavoratore infermo o del familiare infermo dall'estero in Italia o da una località estera all'altra, qualora il trasferimento stesso si renda necessario per insufficienza di servizi o di attrezzature sanitarie o per necessità derivanti dall'evento sanitario o ad esso conseguenti. Questi trasferimenti avvengono, in moltissimi casi, con procedura di urgenza e, in relazione alla gravità delle condizioni dell'infermo, con volo barellato o con aereo sanitario.

Ai fini della concessione del suddetto trasferimento d'infermo sono previste tre diverse fattispecie.

A) Preventiva autorizzazione del MAECI, previo parere del Ministero della Salute, per i dipendenti pubblici o preventiva autorizzazione dell'Autorità consolare competente, previo parere del Ministero della Salute, per i lavoratori del settore privato.

In tali casi, la Rappresentanza Diplomatica o l'Ufficio consolare deve trasmettere al MAECI l'istanza del titolare corredata da:

- idonea certificazione medica dalla quale si evinca l'evento patologico occorso;
- dichiarazione sottoscritta dal Capo della Rappresentanza diplomatica o dell'Ufficio consolare che, sulla base della certificazione medica, attesti la necessità del trasferimento d'infermo unitamente ad eventuale accompagnatore, in considerazione dell'insufficienza

delle strutture sanitarie locali o dell'inadeguatezza di esse per la cura o per necessità derivanti dall'evento sanitario o da esso conseguenti.

Sulla base del parere espresso da parte del Ministero della Salute al trasferimento di infermo, l'Ufficio VIII della DGRI rilascia l'autorizzazione al trasferimento stesso. Per i lavoratori del settore privato la predetta autorizzazione viene rilasciata dall'Autorità consolare, sentito il Ministero della Salute.

B) Nei casi di eccezionale gravità ed urgenza, l'autorizzazione è rilasciata per i dipendenti pubblici direttamente da parte del Capo della Rappresentanza diplomatica o dell'Ufficio consolare, mentre per i dipendenti privati dal Capo della Rappresentanza diplomatica o dell'Ufficio consolare sentito il medico di fiducia del Consolato o dell'Ambasciata.

C) Si prescinde dalle predette autorizzazioni solo nei casi di comprovata impossibilità per l'interessato, per l'impresa o per chi altro assista l'infermo, di collegarsi tempestivamente con la Cancelleria Diplomatica o consolare.

Per ottenere il rimborso delle spese di viaggio dell'infermo nonché dell'eventuale accompagnatore, unitamente alle spese sanitarie sostenute in forma indiretta, si rimanda alla procedura descritta punto 2.

Nel caso in cui il trasferimento d'infermo avvenga in Italia, l'assistenza sanitaria viene erogata dalle strutture del Servizio Sanitario Nazionale. L'interessato dovrà, comunque, sempre ai fini del rimborso della spesa di trasferimento d'infermo, presentare la documentazione sanitaria attestante le prestazioni fruitive.

Si fa presente che per i dipendenti pubblici è consentito l'anticipo del 50% delle spese di viaggio da parte della Rappresentanza o dell'Ufficio consolare.

4) ANTICIPI DI SPESA

Ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. n. 618/80, per far fronte a casi di necessità e di urgenza, su autorizzazione di massima del Ministero della Salute, le Rappresentanze diplomatico-consolari possono anticipare (nella misura del 50%) le spese sanitarie sostenute dai dipendenti pubblici in regime di assistenza indiretta. A tal fine, sono necessari i seguenti atti:

1. Domanda dell'interessato alla Rappresentanza diplomatico-consolare di anticipazione di parte delle spese, corredata da ricevute delle spese sostenute e documentazione sanitaria;
2. Parere di congruità delle spese rilasciato dalla Sede stessa;
3. Trasmissione, da parte della Sede, dell'istanza del dipendente e della relativa documentazione alla ASL di residenza dell'avente diritto e al Ministero della Salute (Direzione Generale della Programmazione Sanitaria – Ufficio VIII), nonché per conoscenza alla DGRI Ufficio VIII, con richiesta di autorizzazione all'anticipo delle spese.

Il Ministero della Salute comunica al MAECI l'autorizzazione a procedere al pagamento in loco di parte delle spese sostenute, dandone contestuale comunicazione alla ASL di residenza dell'interessato.

5) RIENTRI TEMPORANEI O DEFINITIVI DALL'ESTERO

Si rammenta che l'art. 12, comma 2, del D.P.R. n. 618/1980 prevede che alle Aziende Sanitarie Locali spetta il compito di assicurare ai lavoratori ed ai familiari al seguito, in caso di rientro temporaneo o definitivo dall'estero, l'immediata erogazione dell'assistenza sanitaria sul territorio nazionale, a parità di condizioni con gli iscritti.

Tale disposizione non offre alcuna difficoltà di attuazione in caso di rientro definitivo dall'estero, in quanto il suddetto lavoratore o il familiare dovrà provvedere unicamente alla scelta del medico di medicina generale (per effetto della sospensione dall'elenco degli assistibili avvenuta ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1982, n. 526), o all'iscrizione alla ASL di nuova residenza nel caso in cui non abbia mantenuto la residenza anagrafica in Italia. La scelta del medico potrà ricadere, senza impedimento alcuno, anche sullo stesso medico in precedenza prescelto, anche laddove risulti esservi al momento del rientro un'incapienza dei posti disponibili.

Assume, invece, particolare rilevanza il rientro temporaneo in Italia. In tal caso, le ASL di temporanea dimora, ai sensi dell'art. 12, comma 2, del D.P.R. n. 618/80, devono assicurare l'immediata erogazione dell'assistenza sanitaria.

Sono escluse solo le prestazioni di primo livello – medico di medicina generale – per le quali, qualora non fosse possibile una reinscrizione in relazione alla breve durata della permanenza in Italia, si può ricorrere allo strumento della visita occasionale. Si ricorda che per i dipendenti del MAECI è possibile usufruire del servizio del medico di medicina generale per il tramite del Poliambulatorio presso il Ministero.

Il Direttore Generale per le Risorse e
l'Innovazione
VARRIALE